

# Modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà

---

6 Giugno 2016

Con la circolare n. 153/14, già oggetto della [comunicazione Ance del 10/12/2014](#), l'Inps aveva fornito le indicazioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della Legge n. 863/84.

Al riguardo, con l'allegata circolare n. 77/16, l'Istituto ha illustrato le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché per la fruizione di quelli connessi al finanziamento previsto per l'anno 2015.

In particolare, in relazione all'anno 2014, in virtù della minor contrazione dell'orario di lavoro rispetto a quella stabilita nell'Accordo oggetto di Cds, al fine di fruire pienamente della riduzione contributiva, le aziende sono tenute ad esporre, nel flusso Uniemens, le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato valorizzando:

- nell'elemento il già previsto codice causale "L930", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014";
- nell'elemento , il relativo importo.

In relazione alle risorse stanziare per l'anno 2015, che consentono per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014 continuità allo sgravio contributivo, fino ad esaurimento della durata massima fissata in 24 mesi, le aziende sono tenute ad esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo valorizzando:

- nell'elemento il codice causale di nuova istituzione "L932", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015";
- nell'elemento , il relativo importo.

Per effettuare le suddette operazioni, le aziende avranno tempo sino al 16 agosto

2016, fermo restando che l'entità dello sgravio, ossia la misura massima dell'agevolazione fruibile, è quella contenuta nei decreti direttoriali, comunicati ai soggetti ammessi ed autorizzati con il codice "1W".

24996-Circolare Inps n 77 del 10-05-2016.pdf [Apri](#)